

Bozza di

Legge Regionale

per la

Tutela del patrimonio linguistico ligure

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Liguria, in attuazione dell'Art. 2 dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico ligure.

Art. 2 - Contesto europeo

1. La Regione Liguria, riconoscendo che la tutela e la promozione delle lingue locali rappresenta un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni linguistiche presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.

Art. 3 - Adesione ai principi della Carta europea

1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

- a. le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
- b. è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
- c. bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- d. si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
- e. vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali a tutti i livelli;

Art. 4 - Lingua ligure

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio ligure, e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice, costituiscono la "lingua ligure", così come riconosciuta dall'UNESCO col codice ISO "LIJ".

Art. 5 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico ligure

1. La Regione Liguria considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico ligure, così come descritto al precedente punto Art. 4, una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

2. La Regione, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico ligure, così come descritto al precedente Art. 4, promuove:

- a. la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione della lingua ligure;
- b. l'informazione giornalistica e radiotelevisiva veicolata dalla lingua ligure;
- c. la creazione artistica in lingua ligure;
- d. l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni in lingua ligure;
- e. l'organizzazione di sezioni dedicate alla lingua ligure nelle biblioteche pubbliche degli enti locali o di interesse locale;
- f. la ricerca scientifica sulla lingua ligure;
- g. lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza della lingua ligure.

Art. 6 – Comitato scientifico

1. Al fine di realizzare gli scopi enunciati ai punti precedenti viene istituito un Comitato scientifico composto da tre membri, scelti dalla Giunta regionale tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca linguistica e socio-linguistica.

2. Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni. Nel caso in cui non venga rinnovato dopo i 5 anni il Comitato scientifico rimane in carica.

3. Nella prima seduta il Comitato provvede alla nomina del Presidente. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso.

4. Il Comitato scientifico si considera costantemente convocato, trovando da sé le forme che ritiene atte al suo efficace funzionamento. Il Comitato scientifico decide a maggioranza dei membri.

5. Nel caso in cui, per qualunque motivo, un membro del Comitato scientifico venga meno al suo incarico, la Giunta regionale, sentito il parere degli altri membri del Comitato, ha tempo un mese per nominare un nuovo membro.

6. Il mandato dei membri del Comitato scientifico può essere revocato in ogni momento dalla Giunta regionale in presenza di gravi motivi.

Art. 7 – Nomina del Comitato di promozione

1. Il Comitato scientifico, in accordo con la Giunta regionale, nomina entro un mese dal suo insediamento un Comitato di promozione composto da cinque membri scelti tra personalità di particolare competenza nell'ambito della promozione culturale legata al patrimonio linguistico ligure.

2. Nella prima seduta il Comitato di promozione provvede alla nomina del Presidente. Ai membri del Comitato di promozione spetta un compenso pari a 1/40 del compenso del Consigliere Regionale; 1/10 per il Presidente.

3. Il Comitato di promozione si considera costantemente convocato, trovando da sé le forme che ritiene atte al suo efficace funzionamento. Il Comitato di promozione decide a maggioranza dei membri.

4. Il Comitato di promozione resta in carica per lo stesso tempo in cui è in carica il Comitato scientifico. Nel caso in cui, per qualunque motivo, un membro del Comitato di promozione venga meno al suo incarico, il Comitato scientifico, in accordo con la Giunta regionale, ha tempo un mese per nominare un nuovo membro.

5. Il mandato dei membri del Comitato di promozione può essere revocato in ogni momento dalla Giunta regionale in presenza di gravi motivi.

Art. 8 – Compiti del Comitato di promozione

1. Al Comitato di promozione sono attribuiti i seguenti compiti:

a. elaborare trimestralmente una lista di progetti volti alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio linguistico ligure, anche per mezzo di bandi e in ottemperanza del precedente Art. 5, tra i quali il Comitato scientifico sceglie quelli da presentare alla Giunta regionale, che decide quali finanziare;

b. scrivere, sotto la supervisione del Comitato scientifico, i bandi eventualmente necessari per l'attuazione dei progetti di cui al precedente punto a);

c. sovrintendere all'implementazione dei progetti di cui al precedente punto a);

d. ricevere e trasmettere alla Giunta regionale le richieste di patrocinio gratuito per iniziative volte alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio linguistico ligure, in ottemperanza del precedente Art. 5;

e. mantenere rapporti continuativi di coordinamento, dialogo e collaborazione, anche in assenza di progetti specifici, con tutti gli attori privati e istituzionali interessati o necessari all'attuazione delle finalità esposte nel precedente Art. 5;

f. redigere, sotto la supervisione del Comitato scientifico, un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.

Art. 9– Abolizione del CDT

1. Il “Centro regionale di documentazione per i Dialetti e le Tradizioni popolari della Liguria” (CDT), istituito con l'Art. 5 della legge regionale 32 del 2 maggio 1990 e confermato dall'Art. 17 della legge regionale 33 del 31 ottobre 2006, è abolito.

2. I materiali e i documenti attualmente in gestione al CDT vengono ricollocati nelle biblioteche pubbliche degli enti locali o di interesse locale. La ricollocazione è diretta e organizzata dal Comitato scientifico.

3. Fino alla fine del processo di ricollocazione, che non può durare più di un anno dalla data della promulgazione della presente legge, il CDT continua la sua attività in forma transitoria sotto la direzione del Comitato scientifico.

Art. 10 – Abrogazione norma precedente

1. Con l'approvazione della presente Legge regionale viene abrogato l'Art. 17 della Legge regionale del 31 ottobre 2006, n. 33.

Art. 11 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in un minimo di euro 100.000,00 per ogni esercizio, si fa fronte mediante la creazione di una voce tra le spese correnti previste annualmente dal bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 aprile 2017

Commento sintetico

La legge sancisce il riconoscimento da parte della Regione Liguria dei principi espressi nella Carta Europea delle Lingue Minoritarie, firmata ma mai ratificata dallo stato italiano.

La legge non fa menzione della minoranza linguistica occitana, presente sul territorio regionale nel comune di Olivetta San Michele e nelle frazioni di Realdo e Verdeggia del comune di Triora, poiché tale attribuzione è contestata dalla comunità scientifica. La minoranza è comunque tutelata dalla legge ordinaria 482/99.

Attenta a non cadere nella censura dello stato italiano, la legge definisce l'oggetto della sua tutela come "lingua ligure", così come riconosciuta dall'UNESCO. La lingua ligure è l'oggetto esclusivo della sua tutela.

La legge istituisce un Comitato scientifico che funge da garante dell'alto profilo scientifico e accademico delle politiche linguistiche regionali; istituisce altresì un Comitato di promozione che si occupa dell'elaborazione dei singoli progetti che vanno a costituire la politica linguistica regionale, implementata con l'assenso della Giunta regionale. L'Assessore regionale con delega alla Cultura si trova così alleviato da un carico di lavoro che viene affidato a degli specialisti, pur non perdendo la Giunta di cui è membro il controllo sul tema.

La legge abolisce il CDT, che si è dimostrato negli anni di scarsa utilità, liberando così risorse da destinare alla politica linguistica attiva.

La dotazione finanziaria è la minima per permettere di attuare una politica effettiva.